

Regolamento d'organizzazione

Corsi interaziendali del settore della tecnica della costruzione

Addetto/a agli impianti di riscaldamento CFP

Addetto/a agli impianti di ventilazione CFP

Addetto/a agli impianti sanitari CFP

Addetto/a ai lavori di lattoneria CFP

Addetto/a alla tecnica della costruzione CFP

Ramo: riscaldamenti; ventilazione; impianti sanitari; lattoneria

Lattoniere/a AFC

Installatore/trice di riscaldamenti AFC

Installatore/trice di impianti sanitari AFC

Costruttore/trice di impianti di ventilazione AFC

Indirizzo professionale: Montaggio, Produzione

Progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC

Progettista nella tecnica della costruzione ventilazione AFC

Progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari AFC

15 giugno 2020 (aggiornato al 5 giugno 2024)

Regolamento

concernente l'organizzazione, la suddivisione e la durata dei corsi interaziendali per il settore della tecnica della costruzione

del 15 giugno 2020

Viste le ordinanze sulla formazione professionale di base del settore della tecnica della costruzione nonché lo statuto di *suissetec*, *suissetec* emana il presente regolamento d'organizzazione:

1. Obiettivo e responsabile dei corsi

Obiettivo

I corsi interaziendali (di seguito corsi) hanno quale obiettivo di iniziare le persone in formazione alle tecniche fondamentali di lavoro e alle competenze operative con esercitazioni pratiche. Le persone in formazione dovranno successivamente applicare e approfondire nell'azienda formatrice le competenze operative cui sono state introdotte e in cui si sono esercitate in occasione dei corsi. La frequenza dei corsi è obbligatoria per tutte le persone in formazione.

Responsabilità dei corsi

I corsi sono organizzati dalle sezioni dell'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (*suissetec*). Per le sezioni è prevista la possibilità di associarsi.

I responsabili dei corsi hanno accordi di prestazione con i cantoni.

I responsabili possono sottoscrivere accordi con altri enti per lo svolgimento dei corsi.

Organi

Gli organi dei corsi sono la **commissione nazionale di sorveglianza** e le **commissioni regionali dei corsi delle sezioni**, ovvero l'associazione delle sezioni.

2. Commissione di sorveglianza

Organizzazione

La sorveglianza dei corsi interaziendali del settore della tecnica della costruzione spetta alla commissione di sorveglianza prevista dalla SEFRI e nominata da *suissetec*.

La nomina dei membri della commissione di sorveglianza è conforme al regolamento sulla nomina delle commissioni permanenti dell'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (*suissetec*). La commissione di sorveglianza si auto costituisce.

La commissione di sorveglianza si riunisce durante il secondo trimestre di ogni anno per la presentazione del rapporto. D'altra parte, può essere convocata dal presidente o dalla SEFRI. La commissione deve

essere riunita in caso di specifica richiesta di almeno due membri. La SEFRI è invitata a tutte le sedute della commissione.

La commissione può deliberare se almeno la metà dei membri è presente. Le decisioni sono prese dalla maggioranza dei membri presenti.

In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

In merito alle delibere della commissione, è tenuto un verbale.

La gestione della commissione di sorveglianza è assunta dal segretariato centrale di suissetec. In particolare, redige i processi verbali delle sedute e si occupa delle relazioni con la SEFRI.

Compiti

La commissione di sorveglianza verifica lo svolgimento uniforme dei corsi sulla base dei rispettivi piani di formazione. In particolare, svolge i compiti seguenti:

- a) stabilisce delle direttive concernenti l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi
- b) stabilisce delle direttive concernenti l'equipaggiamento e le installazioni dei locali dove si svolgono i corsi
- c) sorveglia l'attività dei corsi
- d) offre sostegno ai centri che ospitano i corsi per l'attuazione dei piani di formazione a seguito delle revisioni
- e) redige, all'attenzione della commissione della formazione e dell'AD di suissetec, un rapporto sui progetti di costruzione e di ampliamento dei centri regionali
- f) ha diritto di partecipare alla definizione della formazione professionale e continua del personale insegnante
- g) redige ogni anno un rapporto destinato alla commissione della formazione di suissetec.

3. Commissione dei corsi

I corsi sono sottoposti alla direzione della commissione dei corsi. Quest'ultima dev'essere nominata dal responsabile dei corsi. Una rappresentanza adeguata è accordata ai cantoni direttamente interessati e alle scuole professionali.

I membri sono nominati dal rispettivo responsabile dei corsi. Il mandato è di 3–4 anni. La rielezione è possibile. La commissione dei corsi si auto costituisce.

La commissione dei corsi è convocata ogni qualvolta questo sia necessario. Una convocazione è valida se richiesta da almeno 2 membri della commissione.

La commissione può deliberare in presenza della metà più uno della totalità dei membri. Le decisioni sono prese dalla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

Le delibere della commissione sono riportate nel processo verbale.

Compiti della commissione dei corsi

La commissione dei corsi garantisce l'organizzazione degli stessi. In particolare, assume i compiti seguenti:

- a) definisce il programma dei corsi e gli orari sulla base dei documenti ufficiali (ordinanze sulla formazione) e dei documenti di attuazione (piani di formazione e programmi CI)
- b) stabilisce il preventivo e il rendiconto finale
- c) segue e qualifica il personale insegnante e designa i locali dei corsi
- d) prepara le installazioni e gli equipaggiamenti
- e) stabilisce il periodo dei corsi, si occupa della loro pubblicazione e della convocazione dei partecipanti
- f) sorveglia l'attività di formazione e provvede al raggiungimento degli obiettivi di valutazione
- g) verifica che i programmi CI, i materiali didattici e i modelli di valutazione di suissetec vengano utilizzati in modo uniforme
- h) si occupa del coordinamento della formazione con gli altri due luoghi di formazione, ossia scuole professionali e aziende, sulla base di quanto descritto nel piano di formazione in materia di cooperazione tra i luoghi di formazione
- i) è responsabile di fornire le necessarie informazioni per la valutazione della situazione al rispettivo servizio di coordinamento
- j) se necessario, si occupa del soggiorno e del pernottamento dei partecipanti
- k) decide il raggruppamento interdisciplinare dei corsi
- l) incoraggia e sostiene la formazione professionale e continua del personale insegnante
- m) è responsabile delle dispense per i partecipanti ai corsi.

4. Organizzazione e svolgimento dei corsi

I cantoni disciplinano con il responsabile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

Obbligo di frequenza dei corsi

La frequenza dei corsi è obbligatoria. Le aziende formatrici sono responsabili della presenza ai corsi delle persone in formazione.

Convocazione

La commissione dei corsi convoca le persone in formazione, in collaborazione con la competente autorità cantonale. A questi effetti, stabilisce delle convocazioni personali che consegna alle aziende formatrici.

Se delle persone in formazione non possono seguire i corsi interaziendali per delle ragioni indipendenti dalla loro volontà (malattia o infortunio con certificato medico), l'azienda formatrice deve immediatamente informarne per iscritto il prestatario dei corsi e le autorità cantonali, specificando il motivo dell'assenza.

Durata e periodo

La durata e il periodo dei corsi sono disciplinati nell'ordinanza sulla formazione e nei piani di formazione.

Disposizioni generali

I corsi sono generalmente organizzati per una durata di quattro giorni di 8 ore per settimana.

Le ordinanze sulla formazione non consentono lo svolgimento di corsi interaziendali nell'ultimo semestre della formazione professionale di base.

Valutazione

Le prestazioni delle persone in formazione che frequentano i corsi interaziendali vengono valutate con le griglie di valutazione elaborate e messe a disposizione in collaborazione con *suissetec*. Le note dei corsi fanno parte della procedura di qualificazione.

La ponderazione delle valutazioni è disciplinata nei documenti ufficiali (ordinanza sulla formazione) e nei documenti di attuazione (disposizioni esecutive).

I risultati delle qualificazioni sono comunicati alle aziende formatrici entro 14 giorni dalla fine dei corsi, unitamente a un resoconto sintetico delle valutazioni.

In caso di una valutazione insufficiente dei corsi, le persone in formazione e i formatori hanno il diritto di discutere della qualificazione con la direzione dei corsi.

La direzione dei corsi conserva i vari documenti di valutazione delle persone in formazione durante i 12 mesi seguenti la fine della formazione.

Sorveglianza cantonale

Le competenti autorità cantonali hanno costantemente accesso ai corsi organizzati sul loro territorio.

Le ordinanze sulla formazione professionale di base prevedono che, in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i cantoni possano delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

5. Finanziamento

L'azienda formatrice riceve una fattura concernente la sua partecipazione alle spese dei corsi. L'importo corrisponde alle spese previste per partecipante, dopo deduzione delle prestazioni dei poteri pubblici.

Se un partecipante dovesse essere liberato dalla frequenza dei corsi prima o durante gli stessi per ragioni imperative quali malattia o infortunio con certificato medico, l'importo pagato sarà rimborsato all'azienda formatrice dopo deduzione delle spese. Il responsabile della formazione deve immediatamente comunicare per iscritto il motivo dell'assenza alla direzione dei corsi.

La persona in formazione percepisce il salario stabilito nel contratto di formazione anche durante il periodo dei corsi.

Per le persone in formazione, la presenza ai corsi interaziendali non deve comportare spese supplementari. Eventuali spese supplementari sono a carico dell'azienda formatrice.

Conteggio

Il responsabile dei corsi presenta il preventivo alle autorità del cantone nel quale si svolge il corso. In seguito, alla fine del corso, presenta il conteggio finale.

Il responsabile dei corsi regola il contributo dei cantoni direttamente con le autorità cantonali competenti del luogo dove il partecipante compie la sua formazione.

Copertura del deficit

Se le prestazioni delle aziende formatrici, i contributi del potere pubblico, gli altri eventuali contributi di terzi e il ricavo derivante dai lavori realizzati durante il corso non coprono interamente le spese d'organizzazione, di preparazione e di svolgimento dei corsi, il deficit è preso a carico dal responsabile dei corsi.

6. Disposizioni finali

Abrogazione del diritto vigente

Il presente regolamento d'organizzazione sostituisce tutti i regolamenti finora esistenti concernenti l'organizzazione dei corsi interaziendali per le professioni di lattoniere e d'installatore.

Disposizioni transitorie

Per le persone in formazione che frequentano i corsi in base ai regolamenti finora vigenti, valgono i corrispondenti programmi dei corsi.

Entrata in vigore

Il presente regolamento d'organizzazione entra in vigore il 1° agosto 2020. Sostituisce integralmente il regolamento d'organizzazione precedente, datato 26 giugno 2014.

Emissione

Il presente regolamento d'organizzazione è stato emanato dal comitato centrale su richiesta della commissione di sorveglianza dei corsi interaziendali.

Il presente regolamento è stato approvato definitivamente in occasione della seduta della commissione SP&Q del 4 novembre 2020 ed è entrato in vigore con effetto retroattivo al 1° agosto 2020.

Il regolamento può essere all'occorrenza modificato da parte della commissione SP&Q.

Zurigo, 15 novembre 2020

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)

Il presidente centrale

Il direttore

Daniel Huser

Christoph Schaer